



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 58/CSAT dell' 11 Maggio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 8 Maggio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.

Reclamo calciatore FRANCHINI FRANCESCO (tesserato della società SANCIPRIANESE) in riferimento al C.U. n.155 del 4.05.2023.

Gara – Virtus Goti 97 / SanciprianeSE del 30.04.2023 – Campionato Promozione.

Il calciatore Franchini Francesco, a mezzo propri legali, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino al 3/05/2023 adottata dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 155 del 4/05/2023, Deduceva il reclamante, a fondamento della impugnativa, la eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata del Giudice di prime cure nonché la non ravvisabilità di alcuna condotta violenta con conseguente errata applicazione dell'art. 35, comma 2, dovendo nella fattispecie trovare applicazione quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera b) del CGS. Rilevava, altresì, il reclamante la mancata applicazione, al caso de qui, dell'istituto della continuazione ex art. 81 Cp. Evidenziava ancora il reclamante che nella fattispecie de quo trova applicazione l'art.36, comma 1, CGS ante riforma del 20/4/2023, pubblicata sul C.U. n. 165/A laddove si prevedeva, nel caso di condotta violenta, la squalifica di un anno mentre, nel caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzava in un contatto fisico, la squalifica per quattro (4) giornate. A sostegno di quanto dedotto nella impugnativa, il reclamo richiamava precedenti che, per episodi ben più gravi di quello in esame, aveva avuto un diverso trattamento sanzionatorio applicativo. Concludeva il reclamante per l'accoglimento, in via preliminare, del reclamo derubricando la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, ex art. 35 del CGS a condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, ex art. 36 CGS, in via principale, il reclamante chiedeva l'accoglimento della impugnativa riducendo la gravata squalifica fino al 3/05/2025 a quattro (4) giornate in applicazione della precedente formulazione dell'art. 36 CGS. Sempre in via principale, si chiedeva l'accoglimento del reclamo riducendo la squalifica ad 8 giornate in applicazione del nuovo art. 36 CGS mentre in via subordinata chiedeva la riduzione della squalifica a 10 giornate in applicazione del nuovo art. 36 CGS o sei mesi di squalifica in applicazione del nuovo art. 36 CGS. In via del tutto gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti richieste, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica fino al 3/05/2024. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il referto di gara, il reclamo così come proposto e sentito il reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie trova applicazione quanto dedotto nell'art.35, 1 comma CGS laddove nel comportamento tenuto dal reclamante è da intravedersi un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in una azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività nei confronti del DDG. Il reclamante, infatti, al termine della gara, si avvicinava al DDG e con fare minaccioso, lo colpiva più volte al petto costringendolo ad indietreggiare e proferiva frasi ingiuriose, irrispettose, volgari e minacciose nei confronti dello stesso. Tale comportamento, come evidenziato nel referto di gara che costituisce fonte privilegiata si ripeteva successivamente allorché il reclamante si avvicinava nuovamente al DDG con atteggiamento minaccioso e solo colpisce con forza al petto e solo

l'intervento del Commissario di Campo evitava il peggio. La Corte, pertanto, condivide le conclusioni del Gst soprattutto in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, CGS laddove individua la condotta violenta nei confronti del DDG in quanto atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un'azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.155 del 4/05/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero.

Reclamo della società SESSANA in riferimento al C.U. n.155 del 4.05.2023.

Gara – Sessana / Rione Terra del 29.04.2023 – Campionato Promozione.

La società ASd Sessana proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica per quattro giornate dei calciatori Esposito Giovanni, Di Palma Francesco, De Lucia Alessio e Nugnes Luigi, nonché della squalifica per 8 giornate del calciatore Celio Nicola e dell'ammenda di euro 500,00 inflitta alla società. Tali sanzioni, disciplinari adottate dal Gst, venivano pubblicate sul C.U. n.155 del 4/5/2023. La società reclamante, a fondamento della impugnativa, deduceva la eccessiva gravosità delle sanzioni inflitta dal giudice di prime cure ai calciatori Esposito Giovanni, De Lucia Alessio, Nugnes Luigi, Di Palma Francesco e Celio Nicola, nonché una evidente discrepanza tra quanto rappresentato dai commissari di Campo nei propri rapporti di gara e quanto, invece, refertato dal direttore di gara. Evidenziava, altresì, la reclamante che il Gst aveva errato nella qualificazione della condotta ascritta ai predetti calciatori facendoli rientrare nelle previsioni dell'art.36, commi 1 e 2, lettera a), così come modificato giusta delibera del Consiglio Federale del 19/4/2023, pubblicata il 20/04/2023 sul C.U. n. 317, nonché che nella fattispecie trova applicazione il principio costituzionalmente garantito del "favor rei" laddove prevede che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Evidenziava, infine, la reclamante che non poteva essere addebitata alcuna colpa in vigilando alla società attesa la adeguata presenza delle Forze dell'Ordine su richiesta ritualmente presentata dalla società reclamante alla Questura di Caserta. Concludeva la reclamante con una richiesta di riduzione delle squalifiche per i calciatori Esposito Giovanni, Di Palma Francesco, De Lucia Alessio e Nugnes Luigi a due giornate effettive di gara mentre per il calciatore Celio Nicola una riduzione a quattro giornate effettive di gara ed una riduzione anche dell'ammenda. La Csat letti gli atti ufficiali, il referto redatto dal DDG, i referti dei commissari di campo, il reclamo così come proposto e sentita la reclamante per il tramite del difensore, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nessuna discrepanza la Corte rileva tra quanto dedotto dal DDG ed i commissari di campo perché ognuno ha evidenziato quanto realmente visto. Il DDG nel proprio referto che comunque costituisce fonte privilegiata, con precisione individua i calciatori che si sono resi protagonisti di gravi ingiurie e quella invece che oltre le ingiurie proferite, ha attinto con la mano il petto dell'arbitro. Alla luce della delibera del Consiglio Federale del 19/4/2023, pubblicato il 20/04/2023 sul C.U. n.317, in epoca antecedente la distinta della gara, che ha ulteriormente inasprito le sanzioni disciplinari. Il Gst ha adottato provvedimenti sanzionatori che per Questa Corte appaiono conformi a quanto previsto dall'art. 35 CGS, così come modificato dalla predetta delibera del Consiglio Federale laddove espressamente si prevede nel minimo la squalifica di quattro giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e le squalifica nel minimo di otto gare in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Appare, altresì, congrua la sanzione pecuniaria adottata dal Gst nei confronti della società. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le decisioni del Gst pubblicata sul C.U. n.155 del 4/05/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società SANGENNARESE in riferimento al C.U. n.189 D.P. Napoli dell' 8.05.2023.

Gara – Sangennarese / Dinamo Frattaminore del 6.05.2023 – Campionato 3° categoria (NA).

La società Asd Sangennarese 1916 proponeva reclamo avverso la decisione del Gst di cui al C.U. 189 D.P. NAPOLI dell'8/05/2023 che dichiarava il ricorso proposto in primo grado inammissibile omologando il risultato di 0-1 ottenuto sul terreno di gioco. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il proposto ricorso in quanto a seguito di controlli effettuati c/o i conti societari (del CR Campania) dove viene addebitata la tassa del ricorso riscontrava che il conto non fosse capiente e soddisfare le spese della predetta tassa. Per tale motivo come sopra detto, la società proponeva reclamo avverso la decisione assunta dal Gst articolando motivi di fatto e di diritto integrati da una successiva memoria pervenuta in data odierna. La controparte, società Dinamo Frattaminore inviava controdeduzioni a seguito della notifica del reclamo da parte della società Sangennarese. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali di gara, il reclamo e memoria depositata dalla società reclamante nonché le controdeduzioni inviate dalla società Dinamo Frattaminore, rigetta il reclamo. Preliminarmente appare assorbente la disposizione di cui all'art.49, comma 7 CGS secondo periodo per la quale viene stabilito che "le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo". A ciò si aggiunga altresì che non è stata fornita alcuna prova del tempestivo adempimento della tassa (al giudice di prime cure) e che comunque la copia della contabile del bonifico in atti reca un importo di euro 130,00, riferibile al solo accesso al secondo grado di giudizio. Inoltre, l'art. 78 comma 3 CGS prevede che "con reclamo non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado". Ed ancora, il C.U. n.1 del 6/07/2023 pag. 103 del C.R. Campania stabilisce che "nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, quest'ultima dovrà essere allegato al reclamo pena l'improcedibilità del reclamo". **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo proposto dalla società Sangennarese e per l'effetto conferma la decisione del Gst di cui al C.u. n.189 d.p. Napoli dell'8/05/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 8.05.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, l'11 Maggio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**